

SENT ~~100~~/1000
RG ~~100~~/19
CNO ~~100~~/1000



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI GAETA
I SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace Dott. ~~CATERINA BONASSO~~ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ~~100~~/2019 R.G.

DA

DI NUCCI BIONDO - ~~OCNBNB75T23D703P~~

ALBANO MANUELLA - ~~EBNMINLSIM2UD502S~~

In proprio e nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sui minori DI
NUCCI ~~SOFIA~~ e DI NUCCI ~~MICHELE~~

elettivamente domiciliati in NAPOLI- via CUPA SAN PIETRO,73 P.CO

AZZURRO

Presso lo studio dell'avv.to **ALESSANDRO D'AGOSTINO**, che li difende e
rappresenta.

ATTORI

CONTRO

EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED, con avv.TO ~~CANTARO~~

~~CANTARO~~

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento

CONCLUSIONI

Il procuratore della parte attrice chiedeva l'accoglimento della domanda poiché fondata e documentata.

Il convenuto costituito chiedeva il rigetto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato DI NUCCI ~~RICARDO~~ 3 evocava in giudizio, dinanzi a questo Giudice, EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED per i motivi si seguito esposti :

l'odierna parte attrice acquistava pacchetto turistico comprensivo di biglietti aerei , ROMA-PARIGI E PARIGI-ROMA ;

l'odierna parte attrice non ha ricevuto il trattamento concordato,

l'odierno convenuto non ha rispettato i patti, con riduzione del tempo di vacanza programmato, il volo PARIGI-ROMA veniva cancellato per sciopero dei controllori aerei,

l'odierna parte attrice chiedeva a questo Giudicante di accertare e dichiarare l'inadempimento del convenuto con conseguenza risarcimento dei danni e restituzione della somma anticipata per il pagamento del biglietto di altro vettore aereo.

All'udienza del 30/10/2020 , si chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione. a seguito di espletamento della istruttoria davanti ad altro giudicante .La causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata nell'interesse della parte attrice è fondata e, perciò deve essere accolta parzialmente , per come di seguito.

THEMA DECIDENDUM

Nella causa civile de quo tra le parti già ben individuate , avente ad oggetto quanto su esplicitato, alla luce della documentazione in atti e di quanto verbalizzato dalle parti, il Giudice accoglie la domanda attorea con compressione delle richieste.

A tale decisione si deve pervenire soprattutto poiché vi è prova attestante il rapporto tra le parti e che la prestazione non è stata pienamente effettuata.

Nel caso ci troviamo ad esaminare una domanda di risarcimento per volo cancellato a seguito di sciopero dei controllori di volo, nel caso la compagnia aerea deve garantire al passeggero la possibilità di ripartire con volo successivo non appena possibile; la compagnia aerea dovrà offrire al passeggero, per tutta il periodo dell'attesa pasti, bevande, sistemazione in albergo se necessaria, trasferimenti da e per l'aeroporto all'occorrenza a mezzo taxi o autobus, due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail; la compagnia aerea dovrà eventualmente rimborsare integralmente il costo sostenuto per l'acquisto del biglietto al passeggero, qualora quest'ultimo volesse rinunciare alla partenza qualora non fosse possibile reperire voli alternativi per raggiungere la destinazione in tempi ragionevoli. Ebbene nel caso per problemi legati a situazioni contingenti la parte attrice non è partita con volo successivo , ma ha scelto di "anticipare" la partenza , quindi ha rinunciato alle proposte fatte dalla compagnia convenuta e quest'ultima rimborsava il costo dei biglietti. Non rimborsava però i costi dovuti per colazione fatta in aeroporto , trasferimenti ecc.. costi aggiuntivi a quelli già pagati , e disagi in quanto la compagnia non ha dimostrato di non essere a conoscenza dello sciopero programmato dei controllori di volo, all'atto della partenza avvenuta possiamo dire a distanza di "ore" nè , da ultimo, la

compagnia convenuta è stata in grado di spiegare se alcune tratte sono state garantite a scapito di altre, e se, quali criteri hanno indirizzato tali scelte gestionali. Non emerge alcuna circostanza che sfuggiva concretamente all'effettivo controllo del vettore aereo interessato.

In caso di sciopero dei controllori del traffico aereo, la questione diventa di responsabilità dell'aeroporto e dunque non si ha diritto a essere risarciti – compensati pecunialmente dalla compagnia aerea. Quest'ultima, però, deve comunque prestare assistenza ai propri passeggeri che si sono venuti a trovare in una situazione che loro non potevano conoscere e che ha provocato disagi. Quindi secondo questo giudicante non sono dovute somme per compensazione pecuniaria, per l'acquisto di altri biglietti, in quanto, come già detto, la legittimazione passiva è dell'aeroporto, ma sono dovuti risarcimenti legati all'assistenza del passeggero, poiché di fatto si deve equiparare il posticipo della partenza con l'anticipo e risarcire, nel caso, i costi sostenuti e disagi, in quanto facenti parte dell'assistenza dovuta dalla compagnia. Indubbiamente e come sempre accade nel mondo del diritto, ogni caso è a se stante e deve essere esaminato in modo specifico in base alle prove, considerato che il principio per cui "lo sciopero sempre giustifica, sempre esime, sempre discolpa, su "tutto", non sempre è valido.

EASYJET è inadempiente al contratto e deve risarcire i danni subiti. In tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, nel senso che, fuori dai casi di prova legale, esse, anche se hanno carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento, e su tale ragionamento ha



fondato la decisione.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno , poiché il danno vi è stato, si decide per via equitativa , tenendo conto di tutti i fattori considerabili per compiere una liquidazione il più possibile adeguata alla fattispecie come in dispositivo , considerato che la vicenda interessava anche due minori.

Si dispone il risarcimento e non la compensazione pecuniaria.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, esse, pertanto, si liquidano nella misura specificata in dispositivo

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Gaeta , dott. ~~Carlo Barone~~ , definitivamente pronunciandosi, nella causa civile in intestazione promossa da

DI NUCCI ~~GIORGIO~~

ALBANO ~~MARCELLO~~

DI NUCCI ~~GIORGIA~~

DI NUCCI ~~MICHELE~~

contro

EASY JET AIRLINES COMPANY LIMITED+1

Ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa

Così provvede

Accoglie parzialmente la domanda attrice per come di seguito

CONDANNA

Il su individuato convenuto al pagamento della somma di euro 500,00 in totale in favore della parte attrice a titolo di risarcimento

Condanna

Altresì, la suddetta parte convenuta, alle spese di causa, che si liquidano in

euro ~~500,00~~, oltre spese, + IVA e CPA come per legge in favore del
procuratore antistatario.

Così deciso, in Gaeta il 14-12-2020

GIUDICE TRACE
DOTT. ~~CARLA BONACCI~~

DEPARTAMENTO CANTIERI
GIUDICE TRACE
16 DIC. 2020
IL CA...
DOTT. VORA ALESSANDRO